

Comune di Santa Maria la Longa

Provincia di Udine

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA COMUNALE
SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)**

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nel Comune di Santa Maria la Longa, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446, e da ogni altra disposizione normativa.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili e relative attività di accertamento, riscossione, sanzioni, contenzioso.

Art. 2 Disposizioni particolari per la determinazione della base imponibile

1. Ai sensi dell'art. 59 comma 1 lettera g) del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446, allo scopo di ridurre al massimo l'insorgere di contenzioso con i propri contribuenti *la Giunta comunale*¹ determina periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili.

2. Non si fa luogo ad accertamenti qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello determinato secondo i valori fissati dal Comune con il provvedimento suindicato.

TITOLO II AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Art. 3 Estensione della definizione di abitazione principale

1. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente residente nel Comune ed i suoi familiari dimorano abitualmente e si considera, altresì, abitazione principale nei seguenti casi:

- a) ai sensi dell'art. 59 comma 1 lett. e) del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446, abitazione concessa in uso gratuito dal proprietario ai parenti e affini di 2° grado in linea retta, se nella stessa abitazione i parenti e affini in questione hanno stabilito la propria residenza;
- b) ai sensi dell'art. 3 comma 56 della L. 662 del 23.12.96, abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

¹ modificato con atto consiliare n. 49 del 30.10.2001

2. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di I.C.I., così come individuate dall'art. 817 del Codice Civile, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione principale vanti analogo diritto, anche se in quota parte, sulla pertinenza e che questa sia utilizzata direttamente dal medesimo soggetto passivo. Ai fini di cui al presente articolo, possono rientrare nella nozione di pertinenza unicamente le unità immobiliari classificabili nelle categorie catastali C2, C6 e C7. Per quanto attiene alle modalità di applicazione della detrazione d'imposta vigente per l'abitazione principale, si precisa che essa spetta una sola volta sino a concorrenza dell'imposta gravante sull'abitazione principale e per la differenza sino a concorrenza dell'imposta relativa alle pertinenze. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari che sono assimilate all'abitazione principale agli effetti della spettanza delle relative agevolazioni.²

Art. 4 **Riduzioni d'imposta**

1. Sono considerati inagibili o inabitabili, ai fini dell'applicazione della riduzione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i fabbricati che rientrano in una delle seguenti tipologie e che siano allo stesso tempo inutilizzati dal contribuente:

- a) fabbricato oggetto di ordinanza sindacale di sgombero a seguito di calamità naturali;
- b) fabbricato oggetto di ordinanza sindacale di sgombero per motivi di pubblica incolumità;
- c) fabbricato oggetto di ordinanza sindacale di demolizione;
- d) fabbricato dichiarato inagibile dal Sindaco in base a perizia tecnica di parte.

2. L'inagibilità o l'inabitabilità può riguardare l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso la riduzione si applica alle singole unità immobiliari e non all'intero fabbricato.

3. Per i fabbricati di cui alla lettera d) del comma 1 del presente articolo l'inagibilità o l'inabitabilità può essere accertata:

- a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del proprietario;
- b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4/1/1968, n. 15.

Il Comune si riserva, comunque, di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente, mediante l'ufficio tecnico comunale, ovvero mediante tecnici liberi professionisti all'uopo incaricati. Se spettante la riduzione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità, ovvero dalla data di presentazione della domanda di perizia all'ufficio tecnico comunale.

4. Al fine di individuare l'inagibilità o l'inabitabilità sopravvenuta di un fabbricato si fa riferimento alle seguenti condizioni:

- a) gravi lesioni alle strutture orizzontali;
- b) gravi lesioni alle strutture verticali;
- c) fabbricato oggettivamente diroccato;
- d) fabbricato privo di infissi e di allacci alle opere di urbanizzazione primaria.

5. Per i fabbricati oggetto di demolizione e ricostruzione o oggetto di recupero edilizio ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c), d), e), della legge 5 agosto 1978, n. 457 la base imponibile ai fini ICI è rappresentata, dalla data di inizio dei lavori alla data di ultimazione degli stessi o, se antecedente, alla data di utilizzo, dal valore dell'area senza computare il valore del fabbricato che si sta demolendo, ricostruendo o recuperando.

² aggiunto con atto consiliare n. 49 del 20.10.2001

Art. 5
Esenzioni

1. Ai sensi del comma 1, lettera c), dell'art. 59 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446, si stabilisce che l'esenzione dall'ICI prevista al punto i) dell'art. 7 del Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 504, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

TITOLO III
ACCERTAMENTO, CONTROLLI

Art. 6
Versamenti

1. Ai sensi dell'art. 59 comma 1, lettera i), del Decreto Legislativo 446/97, si considerano regolari i versamenti effettuati da un contitolare o comproprietario anche per conto degli altri, purché l' I.C.I. relativa all'immobile in questione sia stata totalmente assolta per l'anno di riferimento.

2. Si considerano, altresì, regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da uno dei contribuenti anche per conto degli altri, succedutisi nel corso dell'anno purché l'imposta sia stata assolta per l'anno di riferimento.

3. I versamenti d'imposta possono essere effettuati, oltre che tramite il concessionario del servizio di riscossione tributi, mediante c/c postale intestato alla tesoreria comunale, o tramite il sistema bancario.

Art. 7
Differimento dei termini per i versamenti

1. Ai sensi dell'art. 59 comma 1, lettera o), del Decreto Legislativo 446/97, i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere sospesi e/o differiti per tutti e/o per alcune categorie di soggetti passivi , con apposita deliberazione della Giunta comunale, nelle seguenti ipotesi:

- gravi calamità naturali;
- particolari situazioni di disagio economico;
- altre situazioni particolari individuate dall'organo stesso.

Art. 8
Accertamenti

1. In deroga a quanto stabilito dall'art.11 del decreto legislativo 30.12.1992, n.504, l'azione di recupero dei versamenti omessi od insufficienti rispetto agli stessi dati risultanti dalle

dichiarazioni prodotte e l'azione di accertamento d'ufficio od in rettifica delle dichiarazioni infedeli, incomplete ed inesatte, possono essere esercitate entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello al quale si riferisce l'imposizione.

2. L'avviso di accertamento o di liquidazione può essere notificato a mezzo dei messi comunali o a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

3. E' stabilito in L. 20.000, di tributo evaso, il limite al di sotto del quale non si procede al recupero coattivo delle somme non versate ed al rimborso da parte del Comune.

Art. 9 **Attività di controllo**

1. La Giunta comunale può, con propria deliberazione, fissare gli indirizzi per l'attività di controllo del tributo al funzionario responsabile, tenuto conto della potenzialità della struttura organizzativa dell'Ente stesso e attenendosi ai seguenti criteri di massima:

- selezione casuale di una percentuale di soggetti passivi da controllare sul totale;
- individuazione di alcune tipologie di immobili;
- individuazione di alcune categorie catastali;
- selezione di contribuenti con determinate agevolazioni;
- differenziazione dei controlli sulla base degli anni d'imposta.

2. Non si procede all'applicazione delle sanzioni per gli errori formali sulle dichiarazioni, non incidenti sull'ammontare dell'imposta, anche per gli anni precedenti a quello di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 10 **Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree**

1. Nel caso di sopravvenuta inedificabilità di un'area precedentemente edificabile, per la quale è stato regolarmente assolto il tributo, il contribuente può chiedere, a pena di decadenza, il rimborso dell'imposta pagata entro il termine di 3 anni dal giorno in cui l'area è divenuta inedificabile.

2. L'area si considera inedificabile dal giorno di approvazione della variante dello strumento urbanistico.

3. Il diritto al rimborso spetta dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile.

4. In particolare la dichiarazione di inedificabilità delle aree deve conseguire da atti amministrativi approvati da questo Comune, nonché da vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali che impongano l'inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l'imposta.

5. La procedura di rimborso si attiva sulla base di specifica, motivata richiesta da parte del contribuente interessato, il quale deve accettare le condizioni sopra richiamate, secondo le modalità a quanto previsto dall'art.13 del D.Lgs. n. 504/92.

TITOLO IV **DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 11
Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, secondo le disposizioni del D.Lgs. 31.12.1992 n. 546.

Art. 12
Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 31.12.1992, n. 504, e successive modificazioni, e ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

2. Per quanto riguarda le sanzioni si rimanda a quanto previsto nel regolamento comunale delle sanzioni.

Art. 13
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.

Approvato con deliberazione consiliare n. 77 del 23.12.1998.

Ravvisato legittimo dal Comitato regionale di controllo di Udine il 25.1.1999, prot. n. 20022.

Ripubblicato per 15 giorni all'albo pretorio del Comune dal 4.2.1999 al 19.2.1999.

Dichiarato immediatamente esecutivo dall'1.1.1999.

Santa Maria la Longa, li 22.2.1999

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Tonino Di Gianantonio

Modificato e integrato con atto consiliare n. 49 del 30.10.2001.

Ravvisato legittimo dal CO.RE.CO. di Udine in data 17.12.2002 al prot. n. 32683.

Ripubblicato per 15 giorni all'albo pretorio del Comune dal 28.12.2001 al 12.1.2002.

Entrata in vigore 1.1.2002.

Santa Maria la Longa, li 14.1.2002

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Tonino Di Gianantonio